



D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Azienda Committente: COINGER S.R.L.

Azienda Appaltatrice :

Oggetto dei lavori: Vigilanza e manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza presso i centri di raccolta e la sede di COINGER

Luogo oggetto dei lavori: Via IV Novembre 7 – 21040 Jerago con Orago (VA)
Via Bonacalza – Oggiona Con Santo Stefano (VA)
Via Molinello – Solbiate Arno (VA)
Via Montello – Albizzate (VA)
Via A. Di Dio – Besnate (VA)
Via Kennedy – Sumirago (VA)
Via Caregò – Crosio Della Valle (VA)
Via Tordera Inferiore – Casale Litta (VA)
Via Galvani – Bodio Lomnago (VA)
Via Chiesa a Erbamolle - Brunello (VA)
Via Caronaccio – Morazzone (VA)
Via Boccaccio – Castiglione Olona (VA)
Via Boschina – Vedano Olona (VA)

Durata del servizio: 4 anni, con facoltà di proroga per un max di ulteriori anni 4

Jerago con Orago (VA), _____

Il presente documento integra e sostituisce eventuali precedenti documenti di valutazione dei rischi da interferenza sottoscritti dalle parti.

INDICE

PREMESSA	3
OBBIETTIVI	4
DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEL DUVRI	5
DEFINIZIONI CONNESSE ALLA PROCEDURA	7
INTRODUZIONE	9
INDICAZIONI PER L'ELABORAZIONE DEL DUVRI	10
DESCRIZIONE DELL' APPALTO	11
INFORMAZIONI GENERALI AZIENDA COMMITTENTE	14
INFORMAZIONI GENERALI IMPRESA/E APPALTATRICE/I	15
INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE	17
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	18
ELENCO DELLE FASI DI LAVORO OGGETTO DELL' APPALTO	20
PROCEDURE DI SICUREZZA DA INTERFERENZE	21
COSTI DELLA SICUREZZA	21
AGGIORNAMENTO DEL DUVRI	33

PREMESSA

Il presente documento definisce le modalità con le quali il Committente valuta le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività ad esso connesse, con quelli degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs. 81/08.

La Procedura, nel caso i rischi di interferenze siano accertati, fornisce le modalità con le quali definire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti.

La procedura riguarda principalmente le attività affidate da un operatore economico Committente ad altro operatore economico con un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione regolati dal diritto privato.

Essa intende uno strumento metodologico di carattere generale utile all'adempimento di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che, al fine di rimanere nell'ambito degli obiettivi previsti dal progetto, il gruppo di lavoro non ha considerato, nello sviluppo della procedura, l'eventualità che le attività lavorative si debbano svolgere, in tutto o in parte, nell'ambito di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ai sensi degli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n. 81/08, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 3 agosto 2011 e del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 o altre situazioni disciplinate da normative specifiche di settore, alle quali si rimanda.

Lo strumento vuole essere un utile ausilio per garantire al Committente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, un approccio sistematico alla valutazione e alla gestione dai rischi derivanti da interferenze e dunque dovrà essere adattato alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.

OBBIETTIVI

Nello specifico secondo l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) sostitutivo dell'ex art. 7, D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro committente:

- a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. La verifica e' eseguita attraverso:
 - a. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - b. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- c) Nell'ambito dei lavori di appalto i datori di lavoro (committente e appaltatori), ivi compresi i subappaltatori:
 - a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Spetta al Datore di Lavoro committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL DUVRI

Le definizioni, le caratteristiche del DUVRI, le prescrizioni e interpretazioni delle norme di seguito indicate sono il frutto di una lettura ragionata del DLgs 81/08 del gruppo di lavoro tecnico del progetto che ha assunto come riferimenti fondamentali le Circolari interpretative del Ministero, le linee guida di Itaca approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome e le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI):

Documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

Rischi interferenti:

Tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente; rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Costi relativi alla sicurezza della salute e sicurezza del lavoro derivanti da rischi interferenti:

Sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell'appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

Prescrizioni e interpretazione delle norme:

- l'obbligo di elaborare e allegare il DUVRI ricorre esclusivamente nell'ipotesi di affidamento di attività ad operatori economici attraverso il contratto d'appalto di cui all'art. 1655 c.c. ovvero il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. ovvero il contratto di somministrazione di cui all'art. 1559 c.c. (con esclusione, quindi, di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibile a tali fattispecie);
- qualora il contratto sia stipulato in forma non scritta, è da ritenere che il DUVRI possa essere allegato a qualunque documento idoneo ad individuare il contratto (ad es. la conferma d'ordine);
- il DUVRI riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per ciascun operatore economico, committente o appaltatore, di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi; • l'espressione "eliminare le interferenze" è da intendere riferita ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire senza che si evidenzino rischi per i lavoratori;

- l'unicità del documento mira ad evitare che gli operatori economici operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro ai fini dell'eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante lo svolgimento delle attività. Sembra pertanto plausibile che il DUVRI si configuri quale strumento "unico" e "dinamico" riferibile alla totalità delle attività affidate e svolte contestualmente;
- l'obbligo di elaborazione del DUVRI vige anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda committente, comprendendo quindi anche tutti quegli appalti extraaziendali, necessari al ciclo produttivo dell'opera o del servizio e che non siano semplicemente preparatori o complementari all'attività in senso stretto;
- sono da escludere dall'obbligo di redazione del DUVRI, le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente; sono da escludere dall'obbligo di redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza:
 - la mera fornitura senza installazione (cioè senza procedure che generano interferenze);
 - i servizi forniti non all'interno dei luoghi di lavoro del committente;
 - i servizi di natura intellettuale;
 - nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/08, l'analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi sono contenuti nel PSC, e quindi non è necessaria la redazione del DUVRI;
 - ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.

Inoltre è da ritenere che il DUVRI:

- possa essere redatto e sottoscritto da un soggetto delegato dal datore di lavoro;
- possa essere, quando possibile, concordato con gli operatori economici affidatari di attività con rischi interferenti;
- debba necessariamente essere definito prima della stipula del contratto e l'inizio delle attività;
- possa essere modificato: al riguardo risulta opportuno che il committente preveda tra le somme a disposizione una voce imprevisti a cui poter attingere per la rideterminazione degli oneri di sicurezza;
- possa essere aggiornato dal committente anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

DEFINIZIONI CONNESSE ALLA PROCEDURA

Operatore economico: designa in modo onnicomprensivo qualsiasi soggetto giuridico o persona fisica che svolga attività imprenditoriale ed offra sul mercato la realizzazione di opere o lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

Committente: è l'operatore economico che, ricorrendo le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. sottoscrive con altro operatore economico, appaltatore o lavoratore autonomo, un contratto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture che prevede la presenza di personale dell'appaltatore o del lavoratore autonomo presso il luogo di lavoro dello stesso committente.

Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. (art. 1655 Codice Civile)

Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. (art. 2222 Codice Civile)

Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. (art. 1559 Codice Civile)

Si precisa che l'appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2082 Codice civile o disporre di una organizzazione di tipo imprenditoriale.

L'art. 2222 Codice civile stabilisce che è prestatore d'opera colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio con il lavoro o prevalentemente proprio o dei familiari.

L'elemento distintivo dei due contratti è dato dall'intervento dell'attività lavorativa personale dell'esecutore dell'opera espressamente contemplata nella locazione d'opera ed altrettanto esclusa nel contratto d'appalto.

L'autonomia nella organizzazione del lavoro accomuna i due tipi contrattuali e li distingue invece da rapporti di lavoro subordinato, nei quali il prestatore di lavoro subordinato (art. 2094, Codice civile) si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Nel contratto di appalto l'art. 1658 Codice civile prevede che la materia, se non diversamente sancito dalla convenzione o dagli usi, deve essere fornita dall'appaltatore.

Subappalto: L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente. (art. 1656 Codice Civile)

Variazioni concordate del progetto: L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. (art. 1659 Codice Civile)

Responsabilità dei subappaltatori: L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. (art. 1670 Codice Civile)

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di

omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. (art. 2, comma 1, lett.d, D.lgs. 81/2008)

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. (art. 2 comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/08)

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. (art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/08)

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08)

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. (art. 2, comma 1, lett. f, D.Lgs. 81/08)

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui all'art. 2, comma 1, lettera l). (art. 2, comma 1, lett. g, D.Lgs. 81/08)

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. (art. 2 comma 1, lett. h, D. Lgs. 81/2008)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (art. 2, comma 1, lett.i, D.Lgs. n. 81/08)

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. (art. 2, comma 1, lett. l, D. Lgs. 81/08)

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. (art. 2, comma 1, lett.t, D.Lgs. 81/08)

INTRODUZIONE

Il presente documento viene predisposto alla luce delle informazioni reciprocamente trasmesse inerenti i rischi presenti nell'ambiente di lavoro del Committente (informazioni di dettaglio fornite dal Committente) ed i rischi introdotti dalle imprese Appaltatrici e/o Lavoratori Autonomi (Informazioni sui rischi fornite dall'Operatore Economico) così come meglio specificate:

1. Informazioni di dettaglio fornite dal Committente

Il committente, con riguardo agli adempimenti introdotti dall'art. 26, c. 1, lett. b), D.Lgs. 81/08, fornisce alle imprese ed ai lavoratori autonomi, prima della stipula del contratto, informazioni di dettaglio in materia di sicurezza, circa gli ambienti di lavoro in cui questi andranno ad operare.

Tali elementi verranno desunti anche dal DVR aziendale.

2. Informazioni sui rischi, fornite dall'Operatore Economico

Nel caso di appaltatore o subappaltatore o lavoratore autonomo (anche le evenienze di fornitura e posa o nolo a caldo). Gli appaltatori o subappaltatori o subcontraenti, con riguardo agli adempimenti introdotti dall'art. 26 c. 2 lett b) D.Lgs 81/08, forniscono al committente le informazioni che riguardano i rischi introdotti nell'ambiente di lavoro durante lo svolgimento delle attività appaltate, tali informazioni possono essere desunte dal DVR aziendale.

INDICAZIONI PER L'ELABORAZIONE DEL DUVRI

Il committente redige il DUVRI attraverso i seguenti momenti di verifica. Innanzitutto esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale. Quindi approfondisce l'analisi, valutando la presenza di:

- a. rischi da Lui indotti a terzi;
- b. rischi che Terzi portano all'interno della Sua realtà;
- c. eventuali rischi tra soggetti terzi presenti ed operanti nella Sua realtà;

Il Committente valutata la reale sovrapposizione e le possibilità di contatto di più attività nello stesso ambiente di lavoro, promuove la cooperazione alla attuazione alle misure di prevenzione e protezione dei rischi che nel presente documento verranno definite.

Si prevede la definizione delle misure di prevenzione e protezione e tutte le eventuali modifiche verranno prese in esame in modo specifico con la compilazione di un "modello di aggiornamento" il quale integrerà ed eventualmente sostituirà le informazione condivise e le modalità operative stabilite.

Tale Modello viene predisposto dal Committente e sarà strumento di coordinamento tra i soggetti coinvolti.

La stesura del presente Documento avviene con la partecipazione delle società impiegate nello svolgimento degli appalti attivi.

DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Vigilanza e manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza presso i centri di raccolta e la sede di COINGER		
	FORNITURA	Fornitura e posa in opera
X	SERVIZI	Lavori
	ATTIVITA' INTELLETTUALI	Altro

Descrizione sintetica delle attività in appalto

La Società _____ opera nel campo della gestione, Manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza presso i centri di raccolta e la sede di COINGER

Nel dettaglio l'attività prevede:

- collegamento in remoto alla centrale operativa, attraverso vettore di comunicazione fornito ed installato dalla ditta aggiudicatrice nei 12 centri raccolta e della sede.
- uscite di controllo con personale specializzato alla ricezione di allarme (mancanza rete, intrusione, ecc...) che dovrà provvedere a segnalare con report agli uffici l'intervento e le anomalie riscontrate, oltre a provvedere alla risoluzione del problema (in caso di mancanza rete riattivare il contatore elettrico, in caso di malfunzionamento vettore comunicazione allertare la propria centrale operativa, ecc...). Allegato B - schema procedure da seguire.
- Fornitura di programma e assistenza da remoto o in presenza per il corretto funzionamento del collegamento dei siti e della sede delle telecamere, da visualizzare su 2/3 postazioni/pc e assistenza allo scarico di registrazioni necessarie da archiviare o visionare.
- Collegamento impianti antincendio seguendo tutte le procedure di intervento
- Manutenzione e controllo per verificare e assicurare il perfetto funzionamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, la pulizia degli obiettivi, compreso il controllo dei sensori fumo presso la sede di Brunello (ex uffici) e la nuova sede a Jerago.

Per i dettagli sul servizio fare riferimento al contratto tra Committenza ed Appaltatore e al Capitolato d'Appalto.

Coordinamento delle fasi lavorative

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

Il responsabile dell'appalto e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto potranno interrompere i lavori stessi anche qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare all'azienda appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede

Obblighi dell'azienda appaltatrice

L'impresa appaltatrice è vincolata a:

- comunicare al referente l'esecuzione delle attività previste contrattualmente, antecedentemente l'inizio del servizio, l'elenco del personale che interverrà presso le varie sedi, al fine di prenderne conoscenza e trasmetterlo ai dirigenti responsabili per rendere cogente l'effettuazione dell'obbligato riconoscimento.
- comunicare direttamente al responsabile eventuali variazioni relative al personale che interviene nel servizio al fine di prenderne conoscenza ed effettuare l'obbligato riconoscimento;
- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale della committenza;
- adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell'esercizio delle attività previste dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d'arte;

- rispettare scrupolosamente le procedure interne della società committente e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici.
- fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte dalla committenza e delle particolarità gestionali afferenti le singole attività che in esse sono espletate.

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario:

- prima di effettuare la mansione, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, ecc.), ed ottenere la relativa autorizzazione ad effettuare l'intervento;
- l'impresa appaltatrice e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte durante l'espletamento del servizio;
- l'impresa appaltatrice è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione della committenza la "Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori adottate prima di operare;
- l'impresa appaltatrice è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione della committenza, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati;
- è di esclusiva competenza della ditta appaltatrice la gestione dei rifiuti derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere, precisamente raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.

Obblighi dei lavoratori dell'azienda appaltatrice

Il personale dell'impresa appaltatrice, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza della committenza:

- deve essere in numero minimo indispensabile;
- deve indossare gli indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall'art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- prima dell'inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
- per interventi su attrezzature e/o macchinari, autorizzati dal capitolato di appalto in relazione alle attività svolte, dovrà consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima dell'inizio ed accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica propria e del personale della committenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- non deve ingombrare con mezzi materiali e/o attrezzature luoghi che possono ostruire i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- la movimentazione del materiale deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di apposita attrezzatura;
- in presenza di attività in corso da parte della committenza, non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;

- non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà della committenza;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, esplosione, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza della committenza;

Obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico

- contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con le attività della sede;
- pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore.

Obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale

- rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo.

Obblighi in caso di presenza e/o accidentale dispersione di sostanze pericolose

- leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede;
- avvisare immediatamente la committenza in caso di dispersione accidentale;
- non utilizzare mai contenitori non etichettati e, nel caso si dovesse riscontrarne la presenza, non aprirli e/o maneggiarli senza l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- non mescolare sostanze tra loro incompatibili.

INFORMAZIONI GENERALI AZIENDA COMMITTENTE

Ragione Sociale	COINGER SRL
Datore di Lavoro Sicurezza	GINELLI GIORGIO
Indirizzo, Città e CAP	Via IV Novembre 7 – 21040 JERAGO CON ORAGO (VA)
E-mail	coinger@coinger.it
E-mail (indirizzo pec)	coinger@pec.it
Telefono	800 35 95 95
Partita IVA/C.F.	02156160125
REA	VA-266589
Responsabile del S.P.P.	COSTI JESSICA
Tel., Cell., e-mail	347.2813317 studiosalutesicurezza@gmail.com
Medico Competente	DOTT. ANDREA CALBI
Tel., Cell., e-mail	andreacalbi@libero.it
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	GABRIELE MUGGIANU
Tel., Cell., e-mail	gabriele.muggianu@coinger.it
Addetti alle emergenze	BARBATTI VJSSIA TARTAINI EMANUELE VERTOLOMO JESSICA
Tel., Cell., e-mail	vjssia.barbatti@coinger.it emanuele.tartaini@coinger.it jessica.vertolomo@coinger.it
Addetti al primo soccorso	TARTAINI EMANUELE VERTOLOMO JESSICA
Tel., Cell., e-mail	emanuele.tartaini@coinger.it jessica.vertolomo@coinger.it
Dirigente	MAGNONI PARIDE
Tel., Cell., e-mail	paride.magnoni@coinger.it
Preposto	TARTAINI EMANUELE
Tel., Cell., e-mail	emanuele.tartaini@coinger.it

L'attività si svolge secondo il seguente orario:

Orario antimeridiano		Orario pomeridiano	
Ingresso 8:30	Uscita 12:30	Ingresso 13:30	Uscita 17:30

INFORMAZIONI GENERALI IMPRESA APPALTATRICE

Ragione Sociale	
Rappresentante Legale	
Datore di Lavoro	
Indirizzo, Città e CAP	
E-mail	
E-mail (indirizzo pec)	
Telefono	
Fax	
Partita IVA/C.F.	
REA	
Posizione Inps	
Posizione Inail	
N°. Polizza RCO/RCT	
Responsabile del S.P.P.	
Tel., Cell., e-mail	
Medico Competente	
Tel., Cell., e-mail	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Tel., Cell., e-mail	
Addetti alle emergenze	
Addetti al primo soccorso	
Preposto	
Tel., Cell., e-mail	

L'attività si svolge secondo il seguente orario:

Orario antimeridiano		Orario pomeridiano	
Ingresso 8:30	Uscita 12:30	Ingresso 13:30	Uscita 17:30

INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

(barrare con una "X")

- Nessuna interferenza tra i lavoratori della ditta Committente e i lavoratori dell'appaltatore/sub-appaltatore e/o lavoratore autonomo, o appalto ricadente in una delle caratteristiche descritte all'art.26 del D.Lgs.81/08 comma 3 bis.

NON si deve procedere con la stesura del DUVRI

COSTI DELLA SICUREZZA

Non esistendo interferenze, gli importi degli oneri della sicurezza che discendono dai rischi interferenziali è pari a zero.

FIRME DELLE FIGURE COINVOLTE

(Firma datore di lavoro Appaltatore)

(Firma datore di lavoro committente)

- Interferenza tra i lavoratori della ditta Committente e i lavoratori della/e ditta/e Appaltatrice/i/sub-appaltatrice/i e/o lavoratore/i autonomo/i.
- Interferenza tra i lavoratori delle ditte Appaltatrici/sub-appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

SI deve procedere con la stesura del DUVRI

Le schede successive devono essere compilate a cura del Committente in accordo con l'appaltatore

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per ciascuna fase di lavoro sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri, i sopralluoghi e lo scambio di informazioni, oltre a quelle contenute nel capitolato di appalto sono stati analizzati i rischi da interferenze e sono state individuate le relative misure di prevenzione.

Principali rischi presenti sui luoghi di lavoro riguardano:

- **ambienti di lavoro;**
- **Macchine, Apparecchiature ed impianti**
- **Incendio ed esplosione**
- **Organizzazione del lavoro**

Nel dettaglio:

Rischi per la sicurezza

- Rischio di incidente stradale, investimento
- Rischio di scivolamento, caduta, inciampo
- Rischio elettrico
- Rischio di incendio
- Rischio biologico (esposizione Sars COVID-19)

Rischi per la salute

- Rischio di inalazione, contatto cutaneo, ingestione sostanze pericolose

Rischi di tipo organizzativo

Ogni attività interna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra il Referente di Contratto o suo Delegato e i responsabili della sicurezza dell'azienda appaltatrice.

I lavori sono svolti durante l'orario concordato con procedure appositamente individuate.

Assicurare il rispetto di procedure di accesso e di lavoro per non compromettere le condizioni di sicurezza e salute delle attività in essere.

Misure di prevenzione e protezione generali

- il personale della ditta appaltatrice, per tutto il tempo di permanenza nei luoghi di lavoro della committenza, dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 – D.lgs. 81/08);
- le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al datore di lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi;
- l'impresa che fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito delle sedi aziendali dove si interviene;
- i responsabili, nell'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso;
- ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:
 - lo smaltimento pianificato di rifiuti presso discariche autorizzate;
 - le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
 - la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
 - il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.
- occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno;
- delimitare la zona di lavoro con segnaletica adeguata per avvisare le persone che transitano di eventuali pericoli;

- individuare i percorsi di emergenza e le vie di esodo;
- in caso di evacuazione attenersi alle procedure previste (come da piano di emergenza) e alle indicazioni del personale della committenza;
- non ingombrare le uscite di emergenza e le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- prima di effettuare un intervento in presenza di altri appaltatori che effettuano lavorazioni nell'area di competenza, avvertire il responsabile di procedimento per definire le modalità e i tempi di svolgimento dell'attività;
- non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- prima di cominciare i lavori avvisare un responsabile di eventuali disagi (rumori, odori, polveri, etc.) e evitare quanto più possibile la produzione;
- riporre le attrezzature di lavoro nei locali dedicati se presenti;
- le aree di intervento devono essere lasciate pulite da rifiuti e materiali di risulta al termine delle attività giornaliere e dei lavori.

PROCEDURE DI SICUREZZA DA INTERFERENZE

1. Informazioni sui rischi presenti nell'area dei lavori;
2. Pianificazione e programmazione dell'attività di appalto;
3. Informazione sulle altre attività in contemporanea;
4. Programmazione degli interventi in tempi distinti per evitare, quando possibile, il lavoro in contemporanea;
5. Assegnazione di zone di lavoro specifiche e delimitate (con specifica separazione) e separazione delle attività;
6. Pianificazione e controllo degli interventi a rischio;
7. Assegnazione ad ogni appaltatore di un referente aziendale cui riportare e coordinarsi;
8. Comunicazione e segnalazione degli interventi in corso, con avvertimenti ed avvisi;
9. Obbligo di vietare ad altri lavoratori l'accesso all'area in cui si svolgerà l'appalto;
10. Definizione di meccanismi di comunicazione per segnalare e gestire tempestivamente situazioni fuori dall'ordinario (traffico nelle corsie e attività nelle aree e spazi espositivi limitrofi, ecc.);
11. Sopralluogo preventivo delle zone o aree in cui si svolgerà l'appalto;
12. Individuazione del referente dell'appaltatore con cui rapportarsi;
13. Assegnazione all'appaltatore di un luogo definito per il deposito delle attrezzature di lavoro;
14. Identificazione, da parte di ogni appaltatore, delle attrezzature di sua proprietà e coordinamento dell'eventuale utilizzo comune di attrezzature, mezzi ecc...;
15. Eventuale modifica alle procedure di gestione dell'emergenza e loro comunicazione.

Identificazione dei rischi da interferenza

INTERFERENZE		
Movimentazione mezzi	Automezzi <input checked="" type="checkbox"/> Eventuale impiego: PLE con/ senza stabilizzatori <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza di percorsi dedicati al trasporto materiali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Spazi di lavoro	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Esistenza di zone dedicate a carico e scarico materiali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Rischio caduta casuale di materiali dall'alto	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
Carichi sospesi (durante l'impiego eventuale della piattaforma con e senza stabilizzatori)	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
Rischio di caduta in piano (eventuale presenza di barriere architettoniche)	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
Rischio di caduta di personale dall'alto (per eventuale impiego di scale, trabatelli e/o piattaforma con o senza stabilizzatori)	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
Incolunità fisica legata ad aggressioni	non presente <input checked="" type="checkbox"/>	
	presente <input type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
Presenza di utenti (eventuale arre di passaggio)	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
Lavoro notturno	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
Chiusura di percorsi o parti di edificio (eventuale)	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>
Rischio rumore	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
Rischio atti terroristici	non presente <input checked="" type="checkbox"/>	
	presente <input type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input type="checkbox"/>
Rischio elettrocuzione - contatto con linee di servizi	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

INTERFERENZE		
Rischio proiezione di polveri, particolato e/o schegge	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/>
		Medio <input checked="" type="checkbox"/>
		Basso <input type="checkbox"/>
Rischio presenza di elementi mobili	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/>
		Medio <input checked="" type="checkbox"/>
		Basso <input type="checkbox"/>
Rischio di incendio	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/>
		Medio <input checked="" type="checkbox"/>
		Basso <input type="checkbox"/>
Rischio presenza di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento	non presente <input checked="" type="checkbox"/>	
	presente <input type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/>
		Medio <input type="checkbox"/>
		Basso <input type="checkbox"/>
Rischio da radiazioni ionizzanti, NON ionizzanti	non presente <input checked="" type="checkbox"/>	
	presente <input type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/>
		Medio <input type="checkbox"/>
		Basso <input type="checkbox"/>
Rischio biologico	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/>
		Medio <input checked="" type="checkbox"/>
		Basso <input type="checkbox"/>
Rischio chimico: prodotti corrosivi, sostanze nocive, tossiche	non presente <input type="checkbox"/>	
	presente <input checked="" type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/>
		Medio <input type="checkbox"/>
		Basso <input checked="" type="checkbox"/>

L'impresa esecutrice è tenuta a presentare prima dell'inizio delle lavorazioni una comunicazione dei rischi in cui evidenzia la presenza di rischi specifici con le relative misure di prevenzione e protezione applicate, di seguito riportate:

RISCHI GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE
Rischio di interferenza con il personale presente nelle aree comuni oggetto di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione, segnalazione e coordinamento con il personale presente delle attività in essere; • Eventuale delimitazione delle aree interessate agli interventi previsti; • Utilizzo di DPC / DPI idonei e specifici.
Produzione di Rumore	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione, segnalazione e coordinamento con il personale presente delle attività in essere; • Utilizzo di DPC esempio pannellature per la protezione da proiezione di materiale; • Utilizzo di DPI idonei e specifici; • Minimizzazione della produzione di rumore.
Produzione di Polvere	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione, segnalazione e coordinamento con il personale presente delle attività in essere; • Utilizzo di DPC esempio pannellature per la protezione da proiezione di polveri; • Utilizzo di DPI idonei e specifici; • Minimizzazione della produzione di polvere;

	<ul style="list-style-type: none"> ● Pulizia istantanea delle aree dopo le lavorazioni.
Rischio di caduta dall'alto / caduta di oggetti dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> ● Informazione, segnalazione e coordinamento con il personale presente delle attività in essere; ● Delimitazione delle aree interessate agli interventi previsti, in modo da mantenere il personale al di fuori del raggio di azione di eventuali apparecchi di sollevamento (esempio piattaforma con o senza stabilizzatori); ● Impiego di segnaletica di avvertimento; ● Presenza di un preposto a terra atto a sorvegliare e coordinare le attività; ● Impiego di personale formato e addestrato in merito all'impiego di apparecchi di sollevamento e all'esecuzione di lavori in quota; ● Utilizzo di DPC / DPI idonei e specifici.
Rischio di Elettrocuzione	<ul style="list-style-type: none"> ● Informazione, segnalazione e coordinamento con il personale presente delle attività in essere; ● Non sono svolte attività su impianti elettrici; ● In presenza di parti attive o comunque in tensione viene sempre mantenuta la distanza di sicurezza; ● Previsione del raggio di azione delle aree oggetto di intervento; ● Impiego di impianti, macchine e attrezzature conformi alla normativa in materia di sicurezza.
Ulteriori informazioni	<ul style="list-style-type: none"> ● Non vengono utilizzati Ponteggi o altre opere provvisorie di notevole importanza; ● Non vengono utilizzate sostanze e/o miscele o preparati pericolosi che possono arrecare danno/rischio a persone e ambiente.

Il Committente in caso di inadempienza alle condizioni di cui sopra da parte del Fornitore, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la sospensione dei lavori o l'allontanamento di uno o più dipendenti o la recessione dell'ordine.

Il provvedimento non esclude la facoltà di procedere successivamente a termini di legge.

In relazione ai rischi sopra evidenziati valgono, tra l'altro, i seguenti obblighi:

- Fornitura ed impiego dei mezzi protezione individuali (DPI), in relazione alla valutazione dei rischi effettuata dal Fornitore sulla base della valutazione dei rischi della committente;
- Rispetto della segnaletica di sicurezza esposta negli ambienti di lavoro, è obbligatorio osservare le disposizioni e le istruzioni aziendali ai fini della protezione individuale e collettiva;
- Divieto assoluto di rimuovere o modificare i dispositivi di protezione individuale;
- Utilizzare in modo appropriato i mezzi di protezione individuali;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- Segnalare immediatamente ai responsabili aziendali della Committente le eventuali deficienze di: macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e/o sollevamento di proprietà della Committente stessa, per i quali se ne ha preventivamente ottenuto autorizzazione all'uso;

- Divieto di effettuare qualsiasi tipo di intervento, operazione o manovre su organi ed elementi in movimento delle macchine e delle attrezzature;
 - Divieto di fumare, usare fiamme libere e manipolare materiali incandescenti nei luoghi nei quali sussistano specifici pericoli di incendio/esplosione, evidenziati anche da apposita cartellonistica;
 - Divieto di eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze;
 - Divieto di passare e/o sostare con carichi sospesi sopra i lavoratori durante l'esecuzione di operazioni di movimentazione;
 - Sgomberare le aree in cui sono eseguite le lavorazioni da residui di lavorazione e attrezzature, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti prodotti in osservanza alla legislazione vigente in materia ambientale;
 - Divieto di rendere inagibili durante le lavorazioni le vie di accesso e le postazioni ove sono collocate attrezzature per il pronto intervento (estintori, idranti, maschere, lavaocchi, docce di emergenza, cassette di pronto soccorso, ecc....);
 - Mantenere pulito e in ordine l'area di lavoro in cui si effettuano gli interventi e/o le lavorazioni;
 - Divieto di allontanarsi dal posto di lavoro e accedere alle zone non interessate dal lavoro senza aver ottenuto l'autorizzazione necessaria, salvo che non esistano motivi particolari o condizioni di pericolo grave e immediato;
 - Divieto di utilizzare macchine ed attrezzature, apparecchi di sollevamento e trasporto, per i quali non si sia ricevuta una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
 - Richiedere preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori, affinché la Committente possa fornire indicazioni circa la presenza di cavi, tubazioni, ecc.; in ogni caso, tutte le operazioni dovranno essere eseguite con la massima prudenza ed adottando le opportune precauzioni per individuare la presenza di cavidotti e/o tubazioni sotterranee;
 - Rispettare le procedure di emergenza contenute nello specifico Piano di emergenza
 - Circolare con i mezzi ad una velocità non superiore a 10 Km/h e seguire percorsi diversi rispetto a quelli indicati dalla segnaletica orizzontale;
 - Seguire i percorsi stabiliti e le indicazioni diramate, di volta in volta;
 - Dare attenzione agli eventuali mezzi in movimento ed alle attrezzature eventualmente in funzione;
 - Non usare percorsi al di fuori di quelli prescritti, non vanno prese scorciatoie attraverso zone non adibite alla viabilità;
 - Utilizzare solo i macchinari per i quali è stato addestrato e conformemente alle norme d'uso e manutenzione edite dai costruttori;
 - Divieto di salire e scendere dagli automezzi durante le attività di carico e scarico, a meno di specifiche esigenze lavorative;
 - Verificare l'assenza di persone, automezzi, cavi elettrici, nel raggio di azione della macchina;
 - Verificare che i pavimenti ed i passaggi in generale, ed in particolare le vie di fuga e l'accesso ai dispositivi di pronto intervento (antincendio e pronto soccorso) non siano ingombrati da materiale che ostacoli la normale circolazione;
 - Utilizzare nei lavori in quota, con pericolo di caduta, imbracature collegate in modo sicuro alle strutture;
 - Tenere eventuali attrezzi od utensili in borse portate a tracolla o fissati alla cintura per evitarne la caduta ed avere le mani libere;
 - Divieto di effettuare la cernita manuale dei rifiuti;
 - Divieto di avvicinarsi alle zone di carico e di scarico rifiuti se non specificatamente autorizzati;
 - Divieto di spargere sostanze grasse ed oleose e percolato sui piazzali;
- Nel caso ciò avvenisse, occorre intervenire immediatamente al fine di evitare rischi di scivolamento o di inquinamento. A tale proposito i fornitori sono tenuti a tenere sul proprio mezzo idoneo materiale per il contenimento degli eventuali sversamenti e per la bonifica delle aree interessate dagli stessi.

- Divieto di togliere e/o sorpassare le barriere che inibiscono passaggi pericolosi;
- Divieto di rimuovere protezioni o dispositivi di sicurezza;
- Divieto di aprire quadri elettrici e aprire o entrare in cabine elettriche;
- Divieto salire o scendere da carrelli elevatori in movimento così come trasportare altre persone oltre al conducente;
- Divieto di transitare o sostare su macchinari non adibiti al trasporto di persone;
- Divieto di sostare o entrare nel raggio di azione delle macchine ed attrezzature;
- Divieto di fumare all'interno dell'impianto;
- Divieto di effettuare il lavaggio dei mezzi;
- Divieto di parcheggiare mezzi in corrispondenza delle aree di transito e delle vie di uscita;
- Divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante la guida dei mezzi all'interno delle aree;
- Non arrecare danni a persone, a macchinari e a parti fisse d'impianto;

Riguardo alla viabilità interna si precisa quanto segue:

- I veicoli in sosta non devono intralciare la circolazione;
- E' vietato parcheggiare mezzi in prossimità d'ingressi ovvero delle uscite di emergenza;
- I veicoli che hanno accesso alle aree aziendali del Bioparco devono essere coperti da assicurazione.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE / LINEE GUIDA

Viabilità presenza di mezzi in movimento

All'interno delle aree di pertinenza sono presenti pedoni e mezzi in movimento; a tal proposito, al fine di ridurre il rischio interferenziale è necessario:

- seguire le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale presente;
- prima di attraversare la viabilità veicolare, verificare l'assenza di mezzi in movimento;
- in caso di presenza di mezzi durante il transito e/o trasporto, mettersi sempre in posizione visibile rispetto all'autista;
- in caso di utilizzo di autoveicoli o mezzi semoventi procedere a passo d'uomo;
- durante le operazioni di carico scarico, mettersi sempre in posizione visibile, quindi mantenere una distanza di sicurezza dal raggio di azione;
- in caso di utilizzo di autoveicoli o mezzi semoventi non sostare al di fuori delle aree adibite a parcheggio, o carico scarico in caso di attività annessa;
- qual ora possibile parcheggiare i mezzi con parte anteriore rivolta sempre verso il senso di marcia o uscita dal parcheggio (al fine di limitare al minimo le partenze in retromarcia con visibilità limitata).

Vie di fuga e uscite di sicurezza

- L'impresa esecutrice, come le eventuali imprese in subappalto devono preventivamente prendere visione della planimetria del sito con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei mezzi di estinzione presenti, presidi di emergenza, interruttori e valvole di sgancio delle alimentazioni;
- Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità da parte delle persone in caso di emergenza, in particolare devono rimanere sgombri da depositi di materiale (anche temporanei) e da assembramenti di persone.
- L'impresa, in fase preventiva deve fornire i propri contatti ai responsabili, preposti e addetti antincendio delle sedi oggetto di intervento, al fine di favorire una cooperazione e coordinamento, concordando preventivamente l'inizio e la durata della attività eventualmente interferenti, quindi le procedure da attuare in caso di emergenza, incendio, infortunio, danno a impianti o/a materiali.

Rischio inciampo, scivolamento, urto, caduta e compressioni

- Non si può escludere un potenziale rischio di caduta, scivolamento, urto ed inciampo in tutti i luoghi di lavoro, occorre prestare particolare attenzione nel percorrere le scale o le rampe, nelle aree comuni, nei locali tecnici, compresi ambienti e luoghi con possibile presenza di acqua sul pavimento.
- Al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi occorre:
- indossare costantemente le scarpe antinfortunistiche;
- mantenere i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati;
- segnalare eventuali ostacoli non rimuovibili lungo i percorsi;
- non creare cataste, pile o mucchi di materiale in grado di creare scivolamenti o intralcio alla circolazione delle persone e dei mezzi;
- non installare cavi e/o prolunghe che attraversino le normali zone di transito, nel caso in non fosse possibile, utilizzare apposite canaline calpestabili; i cavi lasciati liberi sul pavimento possono costituire, tra l'altro, rischio di inciampo pertanto occorre farli passare nelle apposite canaline o provvedere ad ancorarli in modo idoneo;
- segnalare qualunque eventuale situazione di pericolo, carenza anomalia o difetto riscontrato nelle attività, nel sito, nelle apparecchiature, nelle procedure, ecc.;
- effettuare particolare attenzione per evitare urti, soprattutto qualora si debba lavorare in condizioni, locali ed ambienti scomodi;
- maneggiare scale doppie con particolare attenzione per evitare schiacciamenti delle dita;
- si ricorda di disporre il materiale, le macchine e attrezzature, in modo da minimizzare il rischio di urto e inciampo;
- utilizzare carrelli o contenitori appositi per il trasporto di materiali; qualora non sia possibile trasportare il materiale con l'ausilio delle suddette attrezzature, provvedere affinché il materiale sia mantenuto fermo;

Superfici a rischio scivolamento e/o caduta in piano

- In particolare l'impresa esecutrice deve segnalare tempestivamente, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare a rischio scivolamento o caduta in piano, sia per i lavoratori che per l'utenza.

Rischio taglio, abrasioni, ustioni e punture

All'interno di luoghi possono essere potenzialmente presenti rischi da taglio, puntura, abrasione e ustione.

Al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi, occorre eseguire quanto di seguito indicato:

- in caso di rischio abrasioni e/o taglio, utilizzare le scarpe antinfortunistiche, utilizzare guanti per il rischio meccanici e accatastare il materiale in modo che lo stesso non possa cadere o scivolare;
- al fine di evitare il rischio ustioni, mantenersi sempre a distanza di sicurezza, nel caso in cui non sia possibile, indossare appositi guanti resistenti al calore, indumenti protettivi specifici a maniche lunghe e valutare l'impiego del casco di protezione;
- il trasporto di materiale che in caso di caduta può provocare tagli, o comunque danni alla persona deve avvenire con carrelli o in contenitori in plastica preferibilmente chiusi;
- non lasciare le apparecchiature incustodite;
- non rimuovere le protezioni di macchine e attrezzature;
- non utilizzare le apparecchiature di proprietà della COINGER SRL se non preventivamente autorizzati;
- utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuali e collettivi, in relazione alle attività svolte;
- seguire fedelmente le indicazioni contenute nei libretti di uso e manutenzione delle singole apparecchiature impiegate, è posto divieto assoluto di lavorare con le macchine ed apparecchiature sprovviste di dispositivi di sicurezza o di ripari;

- sono vietate le lavorazioni a caldo, che prevedono l'impiego di fiamme libere, se non preventivamente autorizzate da permesso di lavoro;
- vige il divieto assoluto di fumo all'interno di luoghi ed ambienti di lavoro.

Rischio da elettrocuzione

Esiste un potenziale rischio derivante da contatto accidentale con attrezzature, apparecchiature o cavi elettrici che accidentalmente potrebbero essere in tensione.

Oltre agli accorgimenti previsti dall'azienda affidataria, si dispone di:

- non intervenire mai su parti in tensione siano esse di macchine, attrezzature o impianti;
- nel caso di esigenza di intervento su impianti è necessario:
 - essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale;
 - essere in possesso del permesso di lavoro autorizzato;
 - procedere sempre al sezionamento dell'impianto, predisponendo sistemi di sicurezza atti ad impedire il riavvio involontario e l'accesso da parte di personale non addetto ai lavori;
- predisporre un piano dettagliato di intervento, che contenga le misure di coordinamento e di sicurezza da applicare;
- non usare acqua o elementi liquidi su apparecchi o componenti elettrici fissi (a parete o a pavimento) o mobili;
- utilizzare macchine e attrezzature come previsto da libretto di uso e manutenzione;
- limitare al minimo l'impiego di prolunghe e/o prese multiple, al fine di non creare sovraccarichi;
- Evitare passaggi di cavi in grado di creare intralcio o ostacolo;
- Impiegare dispositivi idonei protetti contro la polvere ed eventuale presenza di acqua (proiezioni di acqua o pioggia/neve);
- verificare sempre visivamente lo stato dei componenti elettrici prima dell'impiego, in particolare l'integrità dei cavi, prese e spine elettriche.

Rischi di natura biologica

- Tale rischio è deriva dall'esposizione del soggetto ad agenti o sostanze di origine biologica potenzialmente dannosi per la salute, in particolare:
 - agente biologici: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
 - microrganismi: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
 - colture cellulari: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Rischi per lo sversamento di sostanze chimiche

- In caso di versamento accidentale di sostanze chimiche liquide occorre seguire le istruzioni della scheda di sicurezza che devono essere presenti nel luogo di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze;
- Tutto il materiale usato per assorbire il versamento deve essere raccolto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti speciali compatibili). In caso di versamento accidentale non usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco in presenza di una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva. Le indicazioni della scheda di sicurezza devono essere adottate scrupolosamente.

Macchine, attrezzature da utilizzare nei dei luoghi di lavoro

- Macchine e attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro, devono essere utilizzate secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione; tali dispositivi devono essere dotati di marcatura CE e dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza, in particolare compatibilità elettromagnetica e atex laddove richiesta.
- L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati.
- Si ricorda che per l'impiego di macchine e attrezzature in grado di provocare scintille deve essere previsto un apposito premezzo di lavoro.
- E' necessario porre particolare attenzione agli organi in movimento i quali devono essere protetti.
- Utilizzare qual'ora possibile attrezzature macchine a minor rischio, ad esempio in grado di limitare il rumore, le polveri, la proiezione di schegge e/o particolato, etc.
- In caso di presenza di rischio da proiezione di particelle, polvere, schegge, è obbligatorio utilizzare occhiali di protezione a mascherina o visiera facciale;
- tutte le macchine da lavoro devono essere dotate di dispositivi di sicurezza come previsto da libretto di uso e manutenzione;
- queste devono essere sottoposte a regolare manutenzione;
- si ricorda che è tassativamente vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di interblocco e/o rimuovere i sistemi di protezione;
- in caso si venga a conoscenza di una situazione di pericolo, una anomalia o non conformità, è necessario informare tempestivamente il proprio preposto e i responsabili/preposti del reparto/area oggetto di intervento, al fine di sospendere le attività se necessario e applicare idonee misure di prevenzione e protezione.

COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavori di appalto/subappalto, forniture o servizi.

Quantificazione analitica QUADRIENNIO

Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U. (€)	Importo (€)
Attività di coordinamento tra committenza ed appaltatore per la valutazione dei rischi di natura interferenziale	h	4	50,00	200,00
Momenti informativi nei confronti delle ditte appaltatrici/subappaltatrici per situazioni di pericoli contingenti ad appalto in corso connessi alle attività delle aziende committenti che comportano rischi da interferenza.	h	4	50,00	200,00
Specifica sorveglianza del preposto in materia di sicurezza, in merito alle fasi interferenti.	h	4	50,00	200,00
Sicurezza individuale		A corpo		50,00
Altro la cui esigenza emerga durante l'attività, non prevedibile a priori.		A corpo		150,00
Totale costi per rischi di natura interferenziale				800,00

Detti costi potranno essere integrati qualora in corso d'opera ci si renda conto di eventuali esigenze di sicurezza.

** I costi della sicurezza "sono uno degli elementi più importanti per la tutela della Committente nel caso di infortunio di un Lavoratore di una ditta in appalto, e non solo per la Committente: "la mancata indicazione dei costi per la sicurezza implica la nullità del contratto. I costi della sicurezza da indicare nel contratto di appalto sono i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.*

La definizione dei costi deve essere: "congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente". In particolare "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento".

FIRME

Firma Datore di Lavoro ditta Committente

Firma datore di lavoro ditta Appaltatrice:

AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Se ci fosse la necessità di apportare modifiche in corso d'opera al programma sopra descritto, si procederà con un aggiornamento del DUVRI, indicando:

Breve descrizione delle modifiche:

Integrazione documentazione tecnica da parte di sub-appaltatori.

Integrazione ditte interferenti, con autorizzazione di sub-subappalto.

Denominazione ditte interferenti:

Fasi di lavoro interferenti:

Giorni, ore programmati:

Luogo programmato:

Giorni ore riprogrammati:

Luogo riprogrammato:

Misure di prevenzione adottate:

FIRME

Firma Datore di Lavoro ditta Committente

Firma datore di lavoro ditta Appaltatrice:
